

MODULARIO
C. C. - 417

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001577--13/05/2013-SC_MAR-T71-P

Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000140	16/05/2013
CAL_MARCHE	A

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

*Prot. N.°**Allegati*

Oggetto: Richiesta di parere della Provincia di Pesaro e Urbino - nota prot.n. 21113/2013 del 13 marzo 2013.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 42/2013/PAR approvata nell'adunanza del 7 maggio 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. 62 / 2013 / PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 7 maggio 2013

composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f.
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO - Componente
- Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore

* * *

PARERE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con nota prot. 21113 del 13 marzo 2013 pervenuta il successivo 19 marzo 2013 a questa Sezione ed assunta in pari data al protocollo (n. 1089);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con nota a firma del suo Presidente ha formulato, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine ad una specifica vicenda gestionale connessa alla c.d. emergenza neve che nel febbraio del 2012 ha interessato il territorio provinciale e, segnatamente, in ordine alla sussistenza, nella specie, dei



presupposti onde farsi luogo alla liquidazione del compenso incentivante di cui all'art. 92 comma 5 d.lgs. 163/2006 nonché degli interessi di mora sulle somme, ad oggi, non corrisposte.

Deduce la Amministrazione istante che, con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 7 febbraio 2013, alcuni dipendenti del servizio Viabilità hanno formulato, quali progettisti e direttori dei lavori degli interventi straordinari di ripristino delle condizioni di sicurezza posti in essere nel febbraio 2012, circostanziata ed analitica richiesta di pagamento del compenso accessorio loro spettante in forza del disposto di cui all'art. 92 comma 5 d.lgs. 163/06 e delle disposizioni di cui al vigente contratto integrativo decentrato (Delibera G.P. n. 45 del 15 febbraio 2002).

Ritiene, di contro, l'Amministrazione Provinciale che nulla è dovuto a detto titolo atteso che gli interventi per i quali è stata avanzata la pretesa creditoria, siccome afferenti ad attività di coordinamento delle operazioni di sgombrò neve, integrerebbero una prestazione di servizio e non sarebbero riconducibili alla materia dei lavori pubblici difettando, peraltro, la sussistenza delle relative scansioni procedurali (nella specie la approvazione di un progetto definitivo o esecutivo).

Evidenzia, per completezza, l'Ente che i medesimi dipendenti firmatari della richiesta hanno già percepito compensi per il lavoro straordinario svolto.

Integra la richiesta un cospicuo corredo documentale con il quale sono state offerte in comunicazione la predetta richiesta di pagamento somme, le determinazioni dirigenziali assunte come parametro di riferimento per la liquidazione del compenso ex art. 92 comma 5 Codice dei contratti nonché la deliberazione n. 45/2002 relativa alla presa d'atto dell'integrazione del contratto decentrato recante criteri per la ripartizione degli incentivi di cui alla L. 109/94.

Così ricostruiti i profili fattuali e giuridici prospettati dall'Ente istante, si osserva.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva rileva il Collegio che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di



rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, benché indicato in indirizzo tra i destinatari della richiesta medesima.

Nondimeno il Collegio ritiene la richiesta ricevibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata - a mente della quale la richiesta di parere è di norma rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito - non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo.

Preme, tuttavia, evidenziare che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, pur istituito con L.R. 10 aprile 2007 n. 4, svolga la funzione allo stesso intestata anche al fine di evitare, in ossequio ad un generale principio di economicità, la proposizione di richieste aventi ad oggetto questioni già scrutinate e decise dalla Sezione ovvero inammissibili come nel caso che ne occupa.

Venendo ai requisiti di ammissibilità.

Nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dalla Provincia - ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L. 131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut. del. 13/07) - ed è sottoscritta dal Presidente e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale.

A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per ciò che attiene alla ammissibilità oggettiva della richiesta di parere.

E' di tutta evidenza, invero, che la questione posta all'attenzione del Collegio - pur riconducibile alla nozione di contabilità pubblica attesa la stretta attinenza con segmento di spesa, quella per il personale, oggetto di normative di contenimento (cfr. Sezione Regionale di controllo per la Campania, 67/PAR/2012) - evochi una specifica e concreta vicenda gestionale e, dunque, non osserva i caratteri della generalità ed astrattezza ai quali è subordinato, per costante orientamento della giurisprudenza contabile e di questa Sezione, l'esercizio della funzione consultiva (cfr. delibb. 11/PAR/2013; 3/PAR/2013; 166/PAR/2012).

Il carattere dirimente della questione preliminare - risolta negativamente - esime dalla valutazione del merito.

P.Q.M.


La Sezione dichiara inammissibile la richiesta sotto il profilo oggettivo.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 7 maggio 2013.

Il relatore



Valeria Franchi



- 9 MAG. 2013

Il Presidente f.f.

Fabio Gaetano Galeffi

IL DIRETTORE DELL'EGRETERIA

Carlo SERRA

